

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1466 e 228-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili (n. 1466)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1985, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1633)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 687, 1023, 1051, 1222 e 1784)

d'iniziativa dei deputati BELLOCCHIO, ALINOVİ, ANTONI, AULETA, BRINA, BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO, SARTI Armando, TRIVA e UMIDI SALA (687); PATRIA, ROSSI di MONTELERA, CUOJATI, DA MOMMIO, AZZARO, BIANCHI di LAVAGNA, CARRUS, CONTU, CORSI, D'AIMMO, FIORI, MATARRESE, NUCCI Mauro, RAVASIO, MORO, ROSINI e USELLINI (1023); PATRIA, AZZARO, MORO, ROSSI di MONTELERA, CARRUS, CORSI, D'AIMMO, FIORI, NUCCI Mauro, RAVASIO, ROSINI, USELLINI e ZOPPI (1051); AMADEI e FIANDROTTI (1222); PIRO, SALERNO, CURCI, SCAGLIONE, SODANO e SANTINI (1784)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° agosto 1985

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio (n. 228)

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, RIGGIO, FIMOGNARI e NEPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il provvedimento al nostro esame, abbastanza complesso ed articolato, trova la sua origine in proposte di iniziativa parlamentare ed in un disegno di legge di iniziativa governativa, sui quali per non breve tempo si è soffermata l'attenzione della Commissione finanze e tesoro della Camera, che è pervenuta infine all'approvazione del testo ora in discussione.

Si tratta di norme che apportano modificazioni alla legge n. 1293 del 1957 sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Da tempo, su questo problema — su questa necessità di adeguare la rete di distribuzione e vendita dei generi di monopolio alle modificazioni intervenute nella nostra realtà sociale, di rendere più efficiente e razionale, più produttivo il sistema esistente — si è sviluppato l'interesse e lo studio non soltanto degli organi governativi, dell'Amministrazione, ma anche degli operatori interessati.

Con il provvedimento al nostro esame non si attua certamente una completa riforma, ma si introducono alcuni elementi, si stabiliscono alcune condizioni utili ad avviare un processo di ristrutturazione, senza che ciò possa provocare quelle preoccupazioni e quei disagi che solitamente si accompagnano a procedimenti di questo genere.

È questo, io credo, il positivo risultato raggiunto nell'altro ramo del Parlamento; e la Commissione finanze e tesoro del Senato ha ritenuto di non modificare il testo pervenuto, pur non sottacendo alcune contrarietà e perplessità su taluni aspetti dello stesso; un largo consenso, quindi, alla Camera, così come nella nostra Commissione, dettato anche dall'esigenza di non differire oltre l'approvazione di un provvedimento che, ripeto, è presupposto per attuare una prima razionalizzazione del sistema.

Non mi soffermerò a lungo nell'illustrare l'articolato: mi limiterò alle cose essenziali.

La previsione di soppressione di alcuni magazzini di vendita, in numero non ancora definito (quelli che per la loro ubicazione territoriale e per il volume di beni smerciati non hanno più alcun motivo di sussistere), comporta per il gestore e, ove questi rinunci, per il suo coadiutore la possibilità di ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita; disposizione questa che avrà effetto per due anni.

Gli stessi gestori e coadiutori che non abbiano esercitato questa facoltà, ed i loro dipendenti, potranno essere inquadrati nei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria mediante concorso speciale per titoli e nel limite massimo di 300 unità; sono previste in modo specifico le condizioni e le modalità per l'inquadramento.

In definitiva, al gestore di un magazzino soppresso, ed ai suoi collaboratori — in relazione ad un importante servizio reso, spesso in condizioni di difficoltà, certamente connotato da un pubblico interesse — si lasciano queste possibilità alternative, di ottenere una rivendita o di entrare nell'Amministrazione finanziaria, nella continuità cioè di un lavoro affine a quello già svolto.

Stabilita la possibilità, sia per i gestori dei magazzini che per i titolari di rivendita, di avere un secondo coadiutore, una novità viene introdotta nella retribuzione dell'appaltatore-gestore: essa sarà determinata non più sul valore, sull'importo dei generi prelevati, bensì sulla base del peso convenzionale dei generi venduti; viene anche modificato l'aggio per i valori bollati ed il regime fiscale degli apparecchi di accensione; si dettano nuove disposizioni sui modi di pagamento dei valori postali e si riservano agli ispettorati dell'Amministrazione dei monopoli le competenze in materia di riscossione di multe e di contenzioso.

Quanto alle rivendite — sempre in sintesi — rivista la loro classificazione secondo il reddito, quelle ordinarie, vacanti del titolare o del coadiutore, possono essere asse-

gnate al coniuge, a parenti ed affini che abbiano la disponibilità del locale.

Un'eccezione al divieto di cessione delle rivendite è prevista soltanto nel caso di cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale.

Viene modificato il regime delle cauzioni e del canone per le rivendite di stazione e quindi si dettano disposizioni per la trasformazione in ordinarie delle rivendite speciali, **semprechè ricorrano particolari condizioni.**

Vengono infine soppresse le disposizioni sul trasporto gratuito e sulla indennità sostitutiva di quel beneficio che, ricordo, era stata corrisposta per la mancata attuazione del sistema del trasporto, e si stabilisce che l'aggio spettante ai rivenditori è dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Si dettano poi alcune norme, anche interpretative, in materia di procedure contabili, **di determinazione del prezzo dei sali per uso alimentare**, e sui rapporti fra l'Amministrazione dei monopoli e l'ATI (Azienda tabacchi italiani).

Infine vengono ampliati gli organici dell'Amministrazione dei monopoli, preveden-

do in aggiunta un dirigente superiore e sei primi dirigenti, sia nel settore tecnico che in quello amministrativo. L'ampliamento dell'organico corrisponde alla necessità di far fronte a nuovi compiti istituzionali, già affidati o previsti, dell'Amministrazione dei monopoli.

Il provvedimento prevede partitamente gli oneri finanziari e le relative modalità di copertura; esso ha ottenuto il parere favorevole della 5^a Commissione.

Concludendo, per i motivi esposti nella **premessa**, e per quanto emerso nella discussione in Commissione — anche per le puntuali precisazioni che in quella sede ha fornito il Sottosegretario onorevole Caroli — il provvedimento, che va valutato anche come un punto di utile incontro, di equilibrio fra soggetti diversi ma tutti operanti nell'ambito dell'attività finanziaria dello Stato, merita l'approvazione dell'Assemblea del Senato, come chiede il relatore, che propone altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 228, su mandato della Commissione finanze e tesoro.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1466

(Estensore MURMURA)

19 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime — a maggioranza — parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1466

(Estensore COLELLA)

11 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1466)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unità, gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

L'inquadramento avverrà con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità *una tantum*, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita Commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I magazzini di vendita, disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.

Può partecipare al concorso chi avrà inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avrà disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma. Risulterà vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risulterà avere una maggiore anzianità di servizio, svolta senza demeriti, e si impegnerà a versare nel termine fissato dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro *una tantum*, pari al 50 per cento dell'indennità di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attività.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

« L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.

Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore ».

ART. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

« L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammes-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonché le condizioni e le modalità per la sua variazione ».

ART. 4.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:

a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*: del 2 per cento ».

Le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite dalle seguenti:

c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso lire 40.000;

d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) . . . lire 15.000 ».

Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: « Ri-strutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:

a) distanza particolarmente rilevante dalla più vicina rivendita di generi di monopolio;

b) eccezionali esigenze di servizio.

Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.

ART. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

ART. 6.

Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasferita dai depositi generi di monopolio agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

ART. 7.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica,

da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:

« È in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita.

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi ».

ART. 8.

L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata ».

ART. 9.

L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita ».

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 ».

ART. 11.

All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: « rivendite di prima », sono aggiunte le seguenti: « e seconda »;

2) alla lettera c) sono soppresse le parole: « e 27 ».

Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è determinato, dal 1° gennaio 1985, nella misura massima del quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.

Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate le singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito, anche per gli atti di concessione in corso.

Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.

ART. 12.

Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto.

Le somme di denaro *una tantum*, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 9 della presente legge.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del de-

creto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi ».

ART. 13.

Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 195 e per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite delle isole di Lipari e La Maddalena, sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo n. 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 14.

Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, sono decuplicati.

I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

ART. 15.

Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato « Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3 ». Le disponibilità sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si farà riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.

Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

ART. 16.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispon-

denti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 17.

I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblici-

tà sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti Commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo.

Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro di diritto, al Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

ART. 18.

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. - *Prezzo dei sali per uso alimentare.* — Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa », sono sostituite con le seguenti: « e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale ».

ART. 19.

Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.A. - attività e servizi di natura industriale e commerciale, direttamente esercitati.

TABELLA.

QUADRO O — *Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	21 (a)	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di stabilimento	21
E	Primo dirigente	29 (b)	Direttore di divisione e direttore di stabilimento	29
		50		

QUADRO P — *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di ispettorato compartimentale	13
E	Primo dirigente	28	Direttore di divisione e direttore di ispettorato compartimentale	28
		41		

(a) di cui 5 per la branca coltivazione tabacchi; 14 per la branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;

(b) di cui 8 per la branca coltivazione tabacchi; 16 per la branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE (n. 228)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANTALCO ED ALTRI

Art. 1.

All'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La vendita di tabacchi lavorati attraverso i patentini viene effettuata con una maggiorazione obbligatoria del 10 per cento sul prezzo stabilito dalla tariffa di vendita al pubblico, approssimato per eccesso alle 50 lire.

Per la vendita dei tabacchi lavorati nei locali indicati nel terzo comma dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, fissa annualmente maggiorazioni di prezzo superiori a quelle previste dai precedenti commi del suddetto articolo.

La fornitura dei generi ai patentini viene effettuata mediante appositi stampati predisposti dall'Amministrazione, dai quali deve risultare l'ammontare complessivo del prelevamento di generi e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Entro il 31 marzo di ogni anno i rivenditori devono trasmettere all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato un prospetto riepilogativo, dal quale risultino, per ciascun patentino aggregato, la quantità dei generi prelevati e l'ammontare del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, così come modificato dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, è sostituito dal seguente:

« La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di un miliardo di lire ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purchè consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore ».

Art. 4.

I valori bollati debbono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, al netto dell'aggio riconosciuto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, eliminata la diminuzione prevista dopo il raggiungimento del primo ammontare di vendita.

È in facoltà del Ministro delle finanze concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori bollati adeguata al fabbisogno della rivendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valori o in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori bollati, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media settimanale aumentata del 20 per cento per

i rivenditori siti in comuni dotati di sportello di distribuzione primaria dei valori, mentre sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento per i rivenditori siti in altri comuni.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un decimo dell'importo ivi considerato, ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire 500 milioni; ad un ventesimo di detto importo ove, alle condizioni che precedono, venga prestata con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori che operi, nell'ambito delle cauzioni sul prelevamento dei generi di monopolio o dei valori bollati o dei valori postali, da almeno cinque anni senza rilievi da parte delle Amministrazioni interessate.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

Art. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio del

5 per cento riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valori o in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori postali, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un decimo dell'importo ivi considerato, ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni; ad un ventesimo di detto importo ove, alle condizioni che precedono, venga prestata con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori che operi, nell'ambito delle cauzioni sul prelevamento dei generi di monopolio o dei valori bollati o dei valori postali, da almeno cinque anni senza rilievi da parte delle Amministrazioni interessate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.